

Codice A1703B

D.D. 24 aprile 2023, n. 355

**Revoca dell'area demarcata per la presenza di *Anoplophora glabripennis* nei Comuni di Vaie (TO), Condove (TO) e Sant'Antonino di Susa (TO). Abrogazione delle D.D. n. 902 del 10 agosto 2018, D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018 e D.D. n. 331 del 15 aprile 2019.**



**ATTO DD 355/A1703B/2023**

**DEL 24/04/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

**OGGETTO:** Revoca dell'area demarcata per la presenza di *Anoplophora glabripennis* nei Comuni di Vaie (TO), Condove (TO) e Sant'Antonino di Susa (TO). Abrogazione delle D.D. n. 902 del 10 agosto 2018, D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018 e D.D. n. 331 del 15 aprile 2019.

Visti:

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/ CEE,96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE)2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che

stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguardale misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante così come modificato dal Regolamento di esecuzione(UE)2021/2285 del 14 dicembre 2021;

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE)2017/625»;
- la l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”;
- la D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 “Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte. Definizione delle zone delimitate e applicazione delle misure fitosanitarie ufficiali di eradicazione”
- la D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018 “Aggiornamento della D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte. Zona demarcata in provincia di Torino”
- la D.D. n. 331 del 15 aprile 2019 “Aggiornamento della zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comune di Vaie e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893”

Considerato che *Anoplophora glabripennis* è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, elencato nell'allegato II parte A del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702, e che pertanto rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Piemonte, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e misure di emergenza obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, di eradicare e di controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Dato che nelle ispezioni e nei monitoraggi intensivi, effettuati nell'area demarcata ricadente nei Comuni di Vaie (TO), Condove (TO) e Sant'Antonino di Susa (TO), tramite controlli visivi, attività di tree-climber, controlli con detection dogs, campionamenti distruttivi e trappolaggio, svolti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico- scientifici della Regione Piemonte in collaborazione con I.P.L.A. S.p.A, nel periodo aprile 2019-aprile 2023, non sono più state rilevate piante infestate né è stata rilevata la presenza dell'organismo specificato (*Anoplophora glabripennis*);

Preso atto che nell'ultimo periodo novembre 2022 marzo 2023 sono state monitorate 95.742 piante; Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad identificare i controlli e i monitoraggi effettuati, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte;

Considerato che al paragrafo 4 della Sezione 1 dell'allegato III della citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015, è previsto che: ‘Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui all'allegato III, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona’.

Ritenuto necessario:

• abrogare le D.D. n. 902 del 10 agosto 2018, D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018 e D.D. n. 331 del 15 aprile 2019 ;

• revocare definitivamente l'area demarcata ricadente nei Comuni di Comuni di Vaie (TO), Condove (TO) e Sant'Antonino di Susa (TO) individuata con le D.D. n. 902 del 10 agosto 2018, D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018 e D.D. n. 331 del 15 aprile 2019.

Vista la D.G.R. n. 15-4621 del 4 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Tutto ciò premesso,

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016;
- Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Visto il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019;
- Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;
- Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- Vista la l.r. 22 gennaio 2019, n. 1;
- Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

### **DETERMINA**

1. di abrogare le D.D. n. 902 del 10 agosto 2018, D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018 e D.D. n. 331 del 15 aprile 2019 ;

2. di revocare definitivamente l'area demarcata ricadente nei Comuni di Comuni di Vaie (TO), Condove (TO) e Sant'Antonino di Susa (TO) individuata con le D.D. n. 902 del 10 agosto 2018, D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018 e D.D. n. 331 del 15 aprile 2019.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE  
(A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)  
Firmato digitalmente da Luisa Ricci